



Avvocato Cristina Gandolfi
Patrocinante in Cassazione

Avvocato Mario Fusani
Patrocinante in Cassazione
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani

Avv. Monica Gasparini
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani
Avv. Valentina Farenga
Avv. Bruno Gerolimetto
Avv. Carola Maini
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani
Avv. Romano De Biase
Dott. Lorenzo Zaccaroni

Avv. Stefano Luigi Michelini
Of counsel

**SINTESI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SUI RAPPORTI DI
LAVORO CONTENUTE NEL
DECRETO LEGGE 34/20
(cd. "Decreto Rilancio Italia")**

**In vigore dal
19 maggio 2020**

(Art.68) Proroga Cassa integrazione ORDINARIA/FIS con causale "emergenza COVID- 19":

- **Durata Massima 9 settimane** per il periodo dal 23.02.2020 al 31.08.2020
- **+ 5 settimane** nello stesso periodo nei casi in cui abbiamo interamente fruito del periodo precedentemente concesso;
- **+ 4 ulteriori settimane** di trattamento da godere in periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

È prevista la possibilità, per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche di ricorrere a quattro settimane ulteriori prima del 01.09.2020, a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici (9+5) settimane.

È necessario procedere con la richiesta di informazione, consultazione e di esame congiunto con le oo.ss. che può essere svolto anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva

(Art.69/70) Proroga Cassa integrazione STRAORDINARIA/IN DEROGA con causale "emergenza COVID- 19":

- **Massimo 9 settimane** per il periodo dal 23.02.2020 al 31.08. 2020;
- **+ 5 settimane** nello stesso periodo nei casi in cui abbiamo interamente fruito del periodo precedentemente concesso;
- **+ 4 ulteriori settimane** di trattamento per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Anche per la cassa in deroga è prevista la possibilità, per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche di ricorrere a quattro settimane ulteriori prima del 01.09.2020, a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici (9+5) settimane.

Anche per l'accesso alla Cassa in Deroga è prevista una preventiva procedura di consultazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative, salvo che l'Accordo Quadro tra Regioni e OO.SS. non preveda diversamente. La procedura di consultazione non è necessaria per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti.

GF Legal stp srl

ROMA
sede legale e operativa:
via Boncompagni, 93
00187 Roma
tel. +39.06.6781.770
fax +39.06.9761.1512
Cap. Soc. euro 10.000,00
P.IVA e CF 15539601003
CCIAA Roma - REA RM -1598311

MILANO
via Melzi d'Eril, 16
20154 Milano
tel. +39.02.2900.7171
fax +39.02.2906.1768

LONDON
25, Hill Street
London W1J5LW
tel. +44.2.070162617

www.gflegal.it
info@gflegal.it

Art.80 Blocco licenziamenti per Giustificato Motivo Oggettivo:

- Il blocco dei licenziamenti per G.M.O. è aumentato da 2 a complessivi 5 mesi (quindi fino al 18 agosto 2020) dall'entrata in vigore del precedente provvedimento (17 marzo 2020).
- Il datore di lavoro che ha provveduto ad un licenziamento per G.M.O. nel periodo tra il 23.02.2020 ed il 17.03.2020, può revocare tale licenziamento, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di una delle Casse di integrazione salariale, che parte dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento.
- La Cassa di integrazione salariale avrà efficacia per il periodo residuo di contratto, per tutti i contratti a tempo determinato
- Il rapporto di lavoro verrà ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
- Per usufruire della Cassa integrazione è necessario attivare la procedura di consultazione sindacale.

In prospettiva, poi, ci sarà questo ulteriore strumento di sostegno:

(Art.60) Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare il licenziamento.

Le Regioni, le provincie autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio, possono prevedere misure di aiuto alle imprese che contribuiscano ai costi salariali delle stesse evitando, così, i licenziamenti.

Gli aiuti sono destinati ai lavoratori che, senza tali sovvenzioni, sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione dell'attività causata dalla pandemia COVID-19 e a condizione che il personale beneficiario continui a svolgere la propria attività.

La sovvenzione per il pagamento dei salari, destinata anche ai lavoratori autonomi, può essere concessa per un periodo massimo di dodici mesi, decorrenti dalla domanda di aiuto ovvero dalla data prevista dalla sovvenzione, e non può superare l'80% della retribuzione mensile lorda (comprensiva dei contributi a carico del datore di lavoro) del lavoratore beneficiario.

Tali aiuti possono coesistere con altre misure di sostegno all'occupazione, purché l'eventuale combinazione non comporti una sovracompensazione dei costi salariali.

Gli eventuali aiuti corrisposti non possono consistere in trattamenti di integrazione salariale.

Restiamo come sempre a disposizione per gli eventuali chiarimenti e per le relative necessità applicative

Cordiali saluti

GF Legal stp srl
Avv. Mario Fusani